

## ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

*D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230*

Secondo quanto previsto dalla Legge delega n. 46/2021 e dal decreto attuativo D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, a partire **dal 1° marzo 2022**, sarà introdotto nel nostro ordinamento l'assegno unico universale, la cui misura mensile varia sulla base dell'indicatore della situazione economica (ISEE).

A seguito dell'introduzione della presente misura, da marzo 2022 vengono abrogate/modificate le seguenti misure per figli a carico:

- detrazioni fiscali;
- assegno nucleo familiare (ANF).

Le principali caratteristiche della misura prevista sono di seguito dettagliate.

### **Beneficiari**

Tutti i nuclei familiari possono essere beneficiari della misura in commento, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso contemporaneamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.

### **Misura e criteri per la determinazione dell'importo spettante**

La misura dell'assegno unico è determinata dall'INPS sulla base dell'indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare e in considerazione dell'età e del numero dei figli, oltre che della presenza di figli con disabilità.

L'assegno unico è riconosciuto:

- su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo
- Per ogni figlio minorenni a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza.
- Per ogni figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:
  - Frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
  - Svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro;
  - disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego o svolgimento di servizio civile universale.
- Per ogni figlio con disabilità a carico, di età pari o superiore a 21 anni

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenni con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli.

Sono inoltre previste delle maggiorazioni nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, modulate sulla base del valore ISEE, che si azzerano per livelli di ISEE superiori a euro 40.000.

### **Presentazione della domanda**

La domanda per il riconoscimento dell'assegno potrà essere presentata annualmente a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno (a decorrere dal 1° gennaio 2022) con modalità telematica all'INPS, ovvero presso gli istituti di patronato.

La domanda è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione e il mese di febbraio dell'anno successivo.

Deve essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Per le domande presentate entro il 30 giugno, l'assegno decorrerà dalla mensilità di marzo dello stesso anno. Per le domande presentate dal 1° luglio in avanti, l'assegno decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione.

I dipendenti che hanno all'attivo una domanda di ANF, autorizzata con copertura fino a giugno 2022, riceveranno il trattamento relativo fino al cedolino di febbraio 2022. Da marzo 2022, previa presentazione della domanda, sarà erogato il nuovo assegno **con pagamento diretto da parte dell'INPS su conto corrente** (e non più in busta paga).